



COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 del 22/12/2020

Cod. Ente: 10956

ORIGINALE

**OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2021 -
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA C.C. N. 24 DEL 27/07/2020.**

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 21.00, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunito il Consiglio Comunale. A causa dell'eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica Covid-19, la seduta, ordinaria di prima convocazione, si tiene in videoconferenza ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 16.04.2020.

Risultano collegati in videoconferenza, mediante l'utilizzo della piattaforma digitale "Zoom", al momento dell'adozione della presente delibera:

Fumagalli	Davide	Si	
Biffi	Giacomo	Si	
Barteselli	Pierluigi	Si	
Lettieri	Vincenzo	Si	
Erba	Irene	Si	
Colombo	Clara	Si	
Rigato	Michela	Si	
Usai	Davide	Si	
Baioni	Alessandra	Si	
Baragetti	Davide	Si	
Demartis	Giovanni Antonio	Si	
Tresoldi	Ivano		No
Corsini	Laura Felicia Francesca	Si	
Totale		12	1

Partecipa da remoto ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Reggente Dott. Roncen Ivan, il quale verifica la qualità del segnale video e audio ed attesta la presenza da remoto dei componenti del Consiglio come sopra indicati. Verifica, inoltre, che la voce e l'immagine video dei Consiglieri collegati da remoto, sia udibile e visibile in maniera chiara e distinta.

Assume la Presidenza il Consigliere Sig. Vincenzo Lettieri.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola all'Assessore al Bilancio-Tributi dott.ssa Colombo Clara, che illustra nel dettaglio il contenuto dell'atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente detta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Richiamate le proprie deliberazioni, esecutive:

- n. 16 in data 28.05.2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.);

- n. 24 in data 27.07.2020 avente per oggetto: "Determinazione aliquote e detrazioni imposta municipale propria (I.M.U.) anno 2020";

Uditi:

- la relazione illustrativa dell'Assessore al Bilancio-Tributi dott.ssa Colombo Clara;

- l'intervento del Consigliere Sig. Demartis Giovanni Antonio, il quale ribadisce la propria posizione critica rispetto le decisioni di politica tributaria assunte dall'Amministrazione in carica - in coerenza con quanto già indicato negli anni precedenti – e annuncia voto contrario del proprio Gruppo;

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali», ed in particolare l'art. 42, comma 2;

- il vigente Statuto Comunale;

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso in data 21.12.2020 dal Responsabile del Settore Finanziario dott. Filippo Maria Proietti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e all'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto del parere di regolarità contabile espresso in data 21.12.2020 dal Responsabile del Settore Finanziario dott. Filippo Maria Proietti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e all'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Con voti favorevoli n. 9; Contrari n. 2 (Sigg. Demartis Giovanni Antonio e Corsini Laura F.F.), Astenuti n. 1 (Sig. Baragetti Davide) espressi da n. 12 componenti il Consiglio comunale presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. Di confermare per l'anno 2021, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %
1	Unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (con detrazione di euro 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione), di cui all'art. 1 commi 748 e 749 della l. 160/2019	6
2	Abitazioni assegnate dagli Istituti Autonomi Case Popolari (ex IACP/ARES/ALER)	10,5
3	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di cui all'art. 1 comma 753 della l. 160/2019	10,5
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, di cui all'art. 1 commi 750 della l. 160/2019	1
5	Aree fabbricabili	10,5
6	Terreni	8,6
7	Terreni agricoli di cui all'art. 1 comma 752 della l. 160/2019	8,6
8	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati, di cui all'art. 1 comma 751 della l. 160/2019	1,9
9	Aliquota di base dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1 comma 754 della l. 160/2019 per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle soprastanti classificazioni-	10,5

2. Di dare atto che le suddette aliquote entrano in vigore il giorno 1° gennaio 2021.
3. Di disporre che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. Di dichiarare la presente, con separata votazione: favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Sigg. Demartis Giovanni Antonio e Corsini Laura F.F.), astenuti n. 1 (Sig. Baragetti Davide), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

=====

Allegati: - delibera C.C. n. 24/2020
- pareri

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Vincenzo Lettieri
f.to digitalmente

II SEGRETARIO GENERALE REGG.
dott. Ivan Roncen
f.to digitalmente